



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 R.D.

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.)

L'anno **duemiladodici** ed addì **ventiquattro** del mese di **marzo** con inizio alle ore **10:00** in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---|
| DEIDDA ANGELO | P | PILLONI MARIA CARMELA | P |
| STERA ALESSIO | P | PRANTEDDU ERIZIO | P |
| CUCCU MARCO | P | FONNESU GIANLUIGI | P |
| BACCHIS LUIGI | P | STERI ANTONELLO | A |
| VENTURA MASSIMILIANO | P | SORU STEFANO | A |
| GARAU GIANPAOLO | P | MULLANU ROBERTO | A |
| MOI MATTEO | P | FAIS ANTONIO | P |
| STERA ATTILIO | P | FARRIS MICHELA | A |
| TOLU GIANFRANCO | P | | |

risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Straordinaria

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 42, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORE - FINANZE - BILANCIO - SPORT -
COMMERCIO - INDUSTRIA - ARTIGIANATO - IGIENE AMBIENTALE CITTADINA**

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che testualmente dispone:

"Art. 9 - Applicazione dell'imposta municipale propria.

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 24-03-2012 COMUNE DI DOMUSNOVAS

ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.”;

Considerato che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

Atteso che i sopraccitati articoli 52 e 59 così testualmente dispongono:

“Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) (lettera:

- modificata dall'art. 32 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

- modificata dall'art. 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

- modificata dall'art. 2, c. 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- modificata dall'art. 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355;

- sostituita dall'art. 1, comma 224.a, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) qualora

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 24-03-2012 COMUNE DI DOMUSNOVAS

sia

deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 224.b, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

7. (Comma abrogato dall'art. 10, comma 5.a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

Art. 59. - Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre

che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

d) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 14, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

e) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 14, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

h) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 14, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

l) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

n) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

2. (Comma abrogato dall'art. 1, c. 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

3. (Comma abrogato dall'art. 1, c. 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).";

Considerato che l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, oltre ad intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore spazio per la potestà regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che i comuni possano prevedere l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Atteso che il comma 12 di tale norma stabilisce che "Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate";

Visto altresì il comma 15, che testualmente dispone:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati i seguenti atti:

- delibera C.C. n°6 del 24/03/1999 ad oggetto: “ Approvazione regolamento comunale “Accertamento con adesione”;
- delibera C.C. n°59 del 31/12/2001 ad oggetto: “Approvazione del regolamento generale delle entrate comunali”; trattante tra l'altro disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente – diritto di interpello – diritti e garanzie del contribuente – ravvedimento operoso (L.27 luglio 2000 n°212);
- delibera C.C. n°7 del 29/03/2003 ad oggetto: “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali- adeguamento a nota prot.25443/2002 Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio Federalismo Fiscale”;

Visto altresì l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Propone

1) di approvare il «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;

2) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

3) di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni la Giunta e la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

4) di dichiarare la deliberazione discendente dalla presente immediatamente seguibile ai sensi dell'art. 134- comma 4°- D.lgs 18/08/2000, n°267 (Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.).

Il Proponente

Bilancio e Finanze
Ventura

L'Assessore al
Massimiliano

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANFRANCO SORGIA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANFRANCO SORGIA

Sul punto si registrano gli interventi, riportati nel verbale di seduta: dell'Assessore Ventura Massimiliano che illustra il punto all'od.g., del Consigliere Fais Antonio e dell'Assessore Tolu Gianfranco;

Il Consiglio Comunale provvede alla votazione per l'approvazione della proposta su estesa;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

| | |
|-----------------|---|
| Presenti | = N° 13 (Assenti i Consiglieri Sigg.: Steri, Soru, Mullanu, Farris) |
| Votanti | = N° 13 |
| Voti favorevoli | = N° 13 |
| Voti Contrari | = N° // |
| Astenuti | = N° // |

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione, ad unanimità

DELIBERA

Di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) di cui alla proposta su estesa.

Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

| | |
|-----------------|---|
| Presenti | = N° 13 (Assenti i Consiglieri Sigg.: Steri, Soru, Mullanu, Farris) |
| Votanti | = N° 13 |
| Voti favorevoli | = N° 13 |
| Voti Contrari | = N° // |
| Astenuti | = N° // |

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 24-03-2012 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Sig. ANGELO DEIDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal **28 MAR 2012**

DOMUSNOVAS, li **28 MAR 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000 n.445, il sottoscritto attesta che la presente copia è conforme all'originale Domusnovas, li **28 MAR 2012**

L'INCARICATO



COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia Iglesias

Piazza Caduti Nassirya - C.A.P. 09015

Tel. (0781) 70771 - 70811 - Fax 72368

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

AREA DI ATTIVITA' TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.**

| Art | DESCRIZIONE |
|-----|--|
| 1 | Oggetto e scopo del regolamento. |
| 2 | Terreni considerati non fabbricabili. |
| 3 | Esenzioni. |
| 4 | Abitazione principale e sue pertinenze soggette all'imposta. |
| 5 | Aree divenute inedificabili. |
| 6 | Valore aree fabbricabili. |
| 7 | Validità dei versamenti dell'imposta. |
| 8 | Gestione del servizio. |
| 9 | Compenso incentivante al personale addetto alla gestione |
| 10 | Disposizioni regolamentari richiamate |
| 11 | Aggiornamento del classamento catastale |
| 12 | Norme abrogate |
| 13 | Pubblicità del regolamento e degli atti. |
| 14 | Casi non previsti dal presente regolamento |
| 15 | Rinvio dinamico |
| 16 | Rinvio ad altre disposizioni |
| 17 | Entrata in vigore del regolamento |

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta municipale propria di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dal successivo comma.

2. Ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art. 3

Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In ossequio a quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 4

Abitazione principale e sue pertinenze soggette all'imposta.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. All'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica la detrazione come fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche:

- nei confronti del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e la relativa detrazione. La disposizione del presente comma si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. La detrazione per abitazione principale (e non l'aliquota ridotta) si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 5

Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. L'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili è rimborsata a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree inedificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro e non oltre mesi 6 (sei) dalla variazione approntata allo strumento urbanistico. Sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente.

Art. 6

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:

| ZONA (Come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore) | VALORE VENALE Per mq. |
|---|--|
| Zona di completamento interno B1 – Indice di edificabilità mc 3/mq | € 130,00 |
| Zona di completamento esterno B2–B3 – Indice di edificabilità mc2/mq | € 100,00 |
| Zona di espansione (C): sottozona C1 – indice di fabbricabilità territoriale 1,00 mc/mq. – indice di fabbricabilità fondiaria 1,75 mc/mq. sottozona C2 – indice di fabbricabilità territoriale 0,50 mc/mq | € 50,00 € 30,00 |

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

4. Rimane in capo all'Ente, l'obbligo di richiedere di anno in anno all'Ufficio delle Entrate il parere di congruità riguardo la determinazione dei valori venali suddetti.

Art. 7

Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

I versamenti dell'imposta municipale propria eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 8

Gestione del servizio

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, viene gestito in forma diretta.

2. Con deliberazione del consiglio comunale, la gestione del servizio può essere disposta:

- in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

Art. 9

Compenso incentivante al personale addetto alla gestione

(D.Lgs. 15/12/1997, n°446, Art.59, comma 1, lett. p)

In relazione al disposto dell'Art.59, comma 1, lett. p), del D.Lgs 15/12/1997 n°446, delle maggiori somme riscosse per accertamento e liquidazione dell'imposta municipale propria (IMU) ivi comprese le sanzioni ed interessi, nessuna quota o parte di esse potrà essere attribuita quale compenso incentivante la produttività al

personale addetto all'Ufficio Tributi.

Art. 10 **Disposizioni regolamentari richiamate**

Ai fini dell'applicazione nel territorio comunale dell'imposta municipale propria (IMU), si richiamano i seguenti atti:

- delibera C.C. n°6 del 24/03/1999 ad oggetto: " Approvazione regolamento comunale "Accertamento con adesione";
- delibera C.C. n°59 del 31/12/2001 ad oggetto: "Approvazione del regolamento generale delle entrate comunali"; trattante tra l'altro disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente – diritto di interpello – diritti e garanzie del contribuente – ravvedimento operoso (L.27 luglio 2000 n°212);
- delibera C.C. n°7 del 29/03/2003 ad oggetto: "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali- adeguamento a nota prot.25443/2002 Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio Federalismo Fiscale";

Art. 11 **Aggiornamento del classamento catastale**

1. In applicazione dell'art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.

2. Entro il termine di 60 giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.

3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:

- a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;
- b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;
- c) le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempiere agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;
- d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

Art. 12 **Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 13 **Pubblicità del regolamento e degli atti.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 14 **Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali;

Art. 15
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 16
Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (articoli 9 e 14), nell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 21, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 17
Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.